



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218
- www.iasma.it www.fondazioneedmundmach.it -
iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH
NEL QUADRIENNIO 2013-2016.**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- NORME AMMINISTRATIVE -**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del servizio	2
Art. 2 - Ammontare stimato del servizio	2
Art. 3 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.....	3
Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari	3
Art. 5 - Cauzione definitiva	4
Art. 6 - Direttore dell’esecuzione nominato da FEM	5
Art. 7 - Esecuzione del contratto	6
Art. 8 - Avvio d’urgenza dell’esecuzione del contratto.....	6
Art. 9 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell’IMPRESA	6
Art. 10 - Varianti introdotte dalla FEM.....	6
Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto. Coassicurazione.....	7
Art. 12 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali	7
Art. 13 - Verifica di conformità.....	8
Art. 14 - Riservatezza	8
Art. 15 – Ritardi e inadempimenti	8
Art. 16 - Clausola risolutiva espressa	8
Art. 17 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali.....	8
Art. 18 - Legge applicabile e definizione delle controversie.....	9

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi a beneficio della Fondazione Edmund Mach nel quadriennio 2013-2016.
2. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
 - Lotto n. 1 – All risks CIG 44890587D8
 - Lotto n. 2 – RCT/O CIG 44890598AB
 - Lotto n. 3 – RC Prodotti CIG 4489061A51
 - Lotto n. 4 – RC Patrimoniale CIG 4489064CCA
 - Lotto n. 5 – RC Infortuni CIG 4489066E70
 - Lotto n. 6 – Tutela legale CIG 4489067F43
 - Lotto n. 7 – Kasko veicoli proprietà CIG 448906801B
 - Lotto n. 8 – Kasko veicoli dipendenti CIG 44890690EE
 - Lotto n. 9 – RC Auto CIG 44890701C1
 - Lotto n. 10 – RC Amministratori CIG 4489071294
 - Lotto n. 11 – Mission CIG 4489072367
 - Lotto n. 12 – Polizze vita dirigenti CIG 448907343A
3. Le caratteristiche tecniche e le condizioni contrattuali di espletamento della copertura assicurativa, nonché le modalità per il calcolo e la regolazione dei premi, nelle annualità successive alla prima, per ciascun lotto, sono definite nei capitolati tecnici /polizze tipo cui si rinvia.

Art. 2 - Ammontare stimato del servizio

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto per ciascun lotto e per l'intera è pari a:

LOTTO	IMPORTO STIMATO ANNUO (PREMIO LORDO) In Euro, incluse le imposte assicurative	IMPORTO A BASE D'ASTA PER INTERO QUADRIENNIO ASSICURATIVO 2013-2016 (PREMIO COMPLESSIVO LORDO) In Euro, incluse le imposte assicurative
Lotto n. 1 – All risks	20.000,00.-	80.000,00.-
Lotto n. 2 – RCT/O	23.000,00.-	92.000,00.-
Lotto n. 3 – RC Prodotto	2.000,00.-	8.000,00.-
Lotto n. 4 – RC Patrimoniale	20.000,00.-	80.000,00.-
Lotto n. 5 – RC Infortuni	50.000,00.-	200.000,00.-
Lotto n. 6 – Tutela legale	8.000,00.-	32.000,00.-
Lotto n. 7 – Kasko veicoli proprietà	30.000,00.-	120.000,00.-
Lotto n. 8 – Kasko veicoli dipendenti	60.000,00.-	240.000,00.-
Lotto n. 9 – RC Auto	35.000,00.-	140.000,00.-
Lotto n. 10 – RC Amministratori	10.000,00.-	40.000,00.-
Lotto n. 11 – Mission	13.000,00.-	52.000,00.-
Lotto n. 12 – Polizze vita dirigenti	8.000,00.-	32.000,00.-

2. Sono compresi nel prezzo offerto tutti i costi che l'IMPRESA è chiamata a sostenere per la corretta, completa e puntuale esecuzione del servizio e per l'espletamento di tutti gli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed ai rispettivi capitolati tecnici /schemi di polizze oltre che quanto riportato nell'offerta economica presentata.
3. La FEM corrisponde, tramite il broker incaricato, all'IMPRESA l'importo risultante dall'offerta economica presentata, salvo le eventuali varianti richieste espressamente dalla FEM. E' prevista l'acquisizione di un DURC dell'IMPRESA.
4. Le fatture emesse dall'IMPRESA devono sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo allo specifico lotto oggetto del contratto.

Art. 3 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

1. Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.
2. In caso di emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all'IMPRESA o ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'IMPRESA o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'IMPRESA, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la FEM può pagare anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'IMPRESA.
4. I pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalle quietanze predisposte a cura della FEM e sottoscritte dagli interessati.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, la FEM provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. In caso di emissione, per due volte consecutive, di un DURC irregolare relativo all'IMPRESA, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC irregolare per due volte consecutive riguardi l'eventuale subappaltatore, la FEM pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del d.lgs. 163/2006 dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
 - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

- operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo allo specifico lotto oggetto del contratto.
 - g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM, a mezzo del broker incaricato, effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
 4. In caso di aggiudicazione da parte dell'IMPRESA di più di un lotto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la FEM elegge quale "CIG master" quello del lotto di importo contrattuale più elevato. In tal caso, solo il CIG master viene utilizzato al fine di assicurare l'adempimento agli obblighi richiesti dalla legge 136/2010.
 5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
 6. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 - Cauzione definitiva

1. L'IMPRESA, a proprie spese, deve costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dalla FEM nella relativa comunicazione, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale salvo quanto stabilito dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
3. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l'IMPRESA deve allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del DPR n. 445/2000).
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate alla FEM.
5. Non è consentita l'autoassicurazione.
6. Le fideiussioni bancarie ed assicurative devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) presentata in carta legale o resa legale;
 - b) presentata con la sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
 1. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti;

oppure

2. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
- c) massimale o importo garantito pari al 10,00% dell'importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
1. "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la stazione appaltante non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall'art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della disponibilità di parti di ricambio e di garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell'offerta";
 2. "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla stazione appaltante, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
 3. "non può essere opposto alla stazione appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
 4. "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Edmund Mach è quello in cui ha sede la medesima";
 5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non può comunque in nessun caso essere opposta alla stazione appaltante;
7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
 8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
 9. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.
 10. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal contratto d'appalto. In tal caso l'IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione nominato da FEM

1. La FEM nomina il direttore dell'esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto – norme amministrative - e dei capitolati tecnici – polizze assicurative. Il direttore dell'esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza.
2. Il direttore dell'esecuzione presiede l'esecuzione del contratto e si rapporta con il broker e tramite esso con il/i referente/i, che deve/ono essere obbligatoriamente indicato/i dall'IMPRESA, sia per l'applicazione e gestione contrattuale delle polizze, sia per la liquidazione tempestiva dei sinistri. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità.

Art. 7 - Esecuzione del contratto

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal direttore dell'esecuzione, per il tramite del broker, e in ogni caso ha decorrenza dal 31.12.2012 ore 24.00.

Art. 8 - Avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto

1. La FEM può disporre l'esecuzione anticipata del contratto nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

Art. 9 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'IMPRESA, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla FEM nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 10.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Art. 10 - Varianti introdotte dalla FEM

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 311 del DPR 207/2010, la FEM può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della FEM, le varianti, in aumento o in diminuzione rispetto agli importi stimati, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono disposte dal direttore dell'esecuzione dietro approvazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione. Non è pertanto richiesta alcuna formale accettazione dell'IMPRESA.
3. Nei casi previsti al comma 2, la FEM può chiedere all'IMPRESA una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20 % dell'importo originario del contratto che l'IMPRESA stessa è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la FEM procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'IMPRESA.
4. In ogni caso l'IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'IMPRESA maggiori oneri.
5. In caso di recessi dai contratti /polizze esercitati dalle IMPRESE contraenti, la FEM, affida i servizi assicurativi per il periodo rimanente del quadriennio 2013-2016, avvalendosi delle ordinarie procedure

di scelta del contraente, ed in ogni caso, per importi anche limitati, ove possibile, esperisce apposita indagine di mercato.

Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto. Coassicurazione.

1. L'IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del d.lgs. 163/2006.
2. L'importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltate deve comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell'importo complessivo del contratto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato specificatamente le prestazioni contrattuali che intende subappaltare;
 - b) che l'IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l'IMPRESA trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006;
 - d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575. Per la verifica di tale requisito la FEM provvede a richiedere all'IMPRESA tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
4. L'IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all'IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.
6. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.
7. E' consentita la coassicurazione, con la garanzia di un riparto integrale del rischio.

Art. 12 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali

1. L'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.
2. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
3. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo complessivo stimato dell'appalto (posto a base di gara) in quanto compresi negli oneri generali dell'IMPRESA.
4. L'IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
5. L'IMPRESA si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. L'IMPRESA è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Art. 13 - Verifica di conformità

1. Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al direttore dell'esecuzione. La FEM si riserva la facoltà di affidare le operazioni di verifica di conformità ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica adeguata in relazione all'oggetto del contratto.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale.
4. La verifica di conformità è conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale.
5. E' prevista, una verifica in corso di esecuzione del contratto, alla scadenza di ciascun anno solare.

Art. 14 - Riservatezza

1. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio viene a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.

Art. 15 – Ritardi e inadempimenti

1. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in fase di esecuzione in merito agli eventuali ritardi o altri inadempimenti nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del d.lgs. 163/2006.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

1. La FEM e l'IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente capitolato e nelle disposizioni di legge, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) sospensione dell'esecuzione del contratto senza giustificato motivo;
 - b) gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni commissionate;
 - c) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell'IMPRESA, o atti di sequestro o pignoramento a carico di questa;
 - d) cessione del contratto in violazione dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006;
 - e) nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM;
 - f) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e tutela del lavoro, al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, la FEM si riserva la facoltà di subentro nell'esecuzione del contratto, del concorrente secondo classificato.
3. A carico dell'IMPRESA grava anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dalla FEM per assicurare l'esecuzione del contratto.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.
5. Sono fatte salve altre modalità di recesso e/o risoluzione dei contratti/polizze previste dai capitolati tecnici /polizze tipo.

Art. 17 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/06, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Il contratto è perfezionato, con l'assistenza del broker incaricato, nella forma della scrittura privata non autenticata eventualmente soggetta ad imposta di bollo.
3. Per importi contrattuali di importo inferiore ad Euro 44.700,00.- è facoltà della FEM stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale.
4. Se l'IMPRESA non si presenta per la stipulazione del contratto o non esibisce la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnatole, la FEM annulla con atto motivato l'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione avviene in favore dell'Impresa che segue in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.
5. Nel caso di cui al comma 4 sono comunque a carico dell'IMPRESA le maggiori spese sostenute dalla FEM.
6. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell'IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo /premio risultante dall'offerta presentata dall'IMPRESA.

Art. 18 - Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010, ed il D.Lgs. n. 209/2005 (cd Codice delle Assicurazioni).
2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono possibilmente definite in via bonaria.
3. Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

AP/FCf.to Calliari

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH
- *prof. Francesco Salamini* -
f.to Salamini